



53

essa medesima, ai propri dipendenti, i mutui necessari per l'acquisto di appartamenti, anziché accollare all'Istituto l'onere di concedere tali mutui ai dipendenti di un'altra Amministrazione - sia pure collegata con l'I. N. A. - a condizioni di favore (in particolare per quanto riguarda il saggio d'interesse del 4.50%), quali sono quelle attualmente praticate dall'I. N. A. per i propri impiegati.

D'altra parte il Direttore Generale osserva che l'Istituto può concedere i mutui alle condizioni di favore suddette, in deroga alle norme che regolano i propri finanziamenti, solo in quanto ha ottenuto il benestare al relativo regolamento da parte dei Ministri dell'Industria e del Commercio e del Tesoro. Non si saprebbe quindi in qual modo giustificare l'estensione del trattamento in parola a favore di impiegati di altre aziende anche se collegate con l'I. N. A. A questo aggiungasi che la natura e l'ammontare delle indennità di liquidazione e di anzianità spettanti agli impiegati delle suddette aziende è meno favorevole di quello spettante ai dipendenti dell'Istituto, di guisa che verrebbe ad essere variato il rapporto fra l'ammontare del mutuo e il complesso delle suddette indennità, preso come base ai fini della determinazione della somma mutuabile agli impiegati dell'I. N. A.

